



## **PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL LAZIO**

### **ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### 1.1 Finalità

### **ART. 2 ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI**

#### 2.1. Linee generali degli interventi

2.2. Azioni dirette a sostenere e potenziare l'offerta e la domanda di ricerca e innovazione

2.3. Azioni dirette a costruire la “rete regionale dell'innovazione”

2.4. Azioni dirette a potenziare numeri e capacità delle risorse umane

2.5. Valorizzazione del ruolo nazionale e internazionale del sistema ricerca e innovazione del Lazio

### **ART. 3 PROGRAMMA REGIONALE**

3.1. Programma triennale

3.2. Formulazione, adozione, revisione e approvazione del Programma triennale

3.3. Attuazione del Programma triennale

### **ART. 4 STRUMENTI DI GOVERNANCE**

4.1. Organi di gestione

4.2. Organi di valutazione

4.3. Informazione, consultazione e partecipazione

### **ART. 5 STRUMENTI FINANZIARI**

5.1. Razionalizzazione e ottimizzazione degli strumenti finanziari

- 5.2. Fondo Regionale per la Ricerca e l'Innovazione
- 5.3. Bilancio regionale della ricerca e innovazione

## **ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 6.1. Avvio della programmazione
- 6.2. Norma finanziaria
- 6.3. Norme finali

# **PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, DI INNOVAZIONE E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL LAZIO**

## **ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1. Finalità**

Con la presente Legge la Regione Lazio persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla promozione del progresso e della valorizzazione della ricerca e alla diffusione della cultura dell'innovazione;
- b) favorire gli investimenti in capitale umano, attivare iniziative dirette ad aumentare la massa critica dei ricercatori, sostenere la formazione dei giovani ricercatori e, in generale, la capacità attrattiva di talenti, al fine di aumentare le risorse umane innovative nel sistema regionale e rimuovere i rischi di depauperamento;
- c) sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la conoscenza e l'innovazione, sostenendo interventi in materia di ricerca e di diffusione dell'innovazione, rimuovendo i fattori che limitano l'adozione di innovazioni, favorendo e organizzando l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, favorendo la nascita di imprese innovative da *spin off* provenienti dal mondo della ricerca;
- d) perseguire una politica di diffusione dell'innovazione in tutti i territori della regione, al fine di valorizzare le diverse vocazioni produttive, favorire e promuovere programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico per attivare processi di innovazione nella produzione di beni e servizi a rilevanza ambientale, sociale e culturale (es. trasporti e mobilità, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse energetiche, beni culturali, turismo, sanità, servizi alla persona, integrazione, etc.), in una visione di competitività territoriale "compiuta" dell'intera regione e di un rapporto sinergico tra Roma e il resto della regione;
- e) mettere a sistema risorse e soggetti, promuovendo la cooperazione e l'interazione tra i soggetti operanti nel territorio regionale, perseguendo l'obiettivo di realizzare un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e territorio, integrando le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;
- f) valorizzare il ruolo "nazionale" del sistema ricerca e innovazione regionale e favorirne l'internazionalizzazione, anche attraverso il sostegno della mobilità e lo scambio internazionale dei ricercatori, specie giovani.

## **ART. 2 ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **2.1. Linee generali degli interventi**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 1, la Regione sviluppa un insieme integrato di interventi con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alle attività di ricerca e innovazione nella regione, riassumibili nelle seguenti tipologie:

- a) azioni dirette a sostenere e potenziare l'offerta e la domanda di ricerca e innovazione;
- b) azioni dirette a costruire la "rete regionale dell'innovazione";
- c) azioni dirette a potenziare numeri e capacità delle risorse umane.

La Regione attiva, inoltre, interventi diretti alla valorizzazione del ruolo nazionale e internazionale del sistema ricerca e innovazione del Lazio.

Al fine di realizzare in modo coerente ed integrato le finalità di cui all'Art. 1, la Regione assicura il raccordo degli interventi nei settori di competenza regionale per i quali si applica specifica normativa regionale, aventi connessione con le attività di ricerca e innovazione, con quelli previsti dalla presente legge.

### **2.2. Azioni dirette a sostenere e potenziare l'offerta e la domanda di ricerca e innovazione**

La Regione intende sostenere e potenziare l'offerta e la domanda di ricerca e innovazione attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere servizi di informazione e diffusione dei programmi nazionali, europei e internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti insediati nel territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
- b) incentivare il sistema delle imprese verso uno sviluppo basato sull'innovazione attraverso l'investimento nella ricerca e l'utilizzazione e produzione di tecnologie innovative, individuando specifici strumenti di incentivazione per le PMI, promuovendo e incentivando forme di aggregazione e di collaborazione tra imprese, attivando forme di facilitazione dell'accesso al credito;
- c) sostenere e valorizzare la ricerca svolta nel territorio e incentivare la ricerca orientata all'innovazione per la progettazione di beni e di servizi basati sulla conoscenza nei settori di interesse strategico per il sistema produttivo

regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;

- d) sostenere e valorizzare la ricerca e la diffusione dell'innovazione nella produzione di beni e servizi a rilevanza ambientale, sociale e culturale, individuando specifici strumenti diretti a coinvolgere le aziende pubbliche e a sollecitare la domanda pubblica.

### **2.3. Azioni dirette a costruire la “rete regionale dell'innovazione”**

La Regione intende costruire la “rete regionale dell'innovazione” come uno strumento reale e virtuale, vivo e intelligente, che socializzi la conoscenza e stabilizzi l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, che fornisca al sistema economico laziale il “bene collettivo” rappresentato dalla produzione di innovazione “utile”, dal suo facile trasferimento alle imprese e dal sostegno all'azione manageriale diretta a ottenere i maggiori benefici, privati e sociali, dall'innovazione.

Per costruire la “rete regionale dell'innovazione”, la Regione svilupperà le seguenti azioni:

- a) mettere in connessione la pluralità di soggetti dislocati nelle diverse fasi che compongono la filiera dell'innovazione, i soggetti che producono le idee, i soggetti che finanziano la ricerca, i soggetti che la realizzano, i soggetti che traducono i risultati della ricerca in tecnologia e la trasferiscono al mondo imprenditoriale, i soggetti che – nella sfera produttiva e manageriale di impresa – effettuano tutti gli adattamenti richiesti dall'innovazione;
- b) facilitare l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nel territorio e favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze e ai prodotti della ricerca anche attraverso la progressiva sistematizzazione delle informazioni, finalizzata alla costruzione di banche dati condivise;
- c) potenziare e facilitare l'accesso alle strutture e alla strumentazione per la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e reti immateriali che mettano a sistema le risorse esistenti e attraverso la realizzazione di grandi laboratori sui temi di interesse per il territorio regionale, a disposizione dei diversi soggetti utilizzatori, università, centri di ricerca, imprese.

Come azione strategica per la costruzione della “rete regionale dell'innovazione”, la Regione attiverà interventi diretti a creare nodi intelligenti, fisici e virtuali, di interfaccia tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo, in particolare le PMI, denominati “Centri di competenza e innovazione”. Tali “Centri” saranno costruiti nei settori strategici per lo sviluppo del Lazio, attraverso l'organizzazione della presenza contestuale, insieme ai soggetti della ricerca, delle imprese, in modo da assolvere alle seguenti funzioni:

- individuazione delle esigenze di innovazione, in particolare nelle PMI, e socializzazione delle potenzialità innovative dell'attività di ricerca;
- sviluppo di attività di ricerca finalizzata all'innovazione;
- fornitura, anche avvalendosi di apposite figure professionali che possano fungere da "Agenti dell'innovazione", di servizi di assistenza e consulenza integrata alle imprese, sul piano tecnico, organizzativo, finanziario, commerciale e di marketing, finalizzati alla trasformazione immediata dei risultati della ricerca in innovazioni organizzative e/o in prodotti/servizi innovativi (*spin off* di prodotto/servizio);
- sviluppo di attività finalizzate a facilitare la creazione di nuove imprese innovative (*spin off* di impresa), anche mettendo a disposizione spazi adeguati per la fase di incubazione;
- attivazione di interventi diretti a favorire la collaborazione tra imprese, specie di tipo consortile, e la realizzazione di contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla specializzazione produttiva e dalla vocazione innovativa, come fattori di rilancio e sviluppo di distretti industriali nei settori strategici per lo sviluppo del Lazio.

#### **2.4. Azioni dirette a potenziare numeri e capacità delle risorse umane**

La Regione intende potenziare numeri e capacità delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico, e, in particolare, sostenere l'immissione di giovani ricercatori, anche attraverso la mobilità e lo scambio internazionale, attraverso le seguenti azioni:

- a) attivare interventi diretti ad aumentare il numero e la capacità dei ricercatori, specie giovani, sostenere la formazione di competenze umane dotate di capacità tecnologiche di eccellenza e il loro continuo miglioramento attraverso un meccanismo di formazione permanente, sostenere l'alta formazione dei giovani ricercatori, anche attraverso la mobilità e lo scambio internazionale;
- b) promuovere la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di "agenti dell'innovazione", idonee a facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e la crescita e la diffusione di una cultura innovativa di impresa.

#### **2.5. Valorizzazione del ruolo nazionale e internazionale del sistema ricerca e innovazione del Lazio**

La Regione intende attivare interventi diretti alla valorizzazione del ruolo nazionale e internazionale del sistema ricerca e innovazione del Lazio e, in particolare:

- a) sviluppare attività di promozione e sostegno in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale;
- b) promuovere ricerche che affrontino problematiche di rilevanza nazionale, anche allo scopo di determinare ricadute positive sul sistema economico locale e aumentare l'attrattività del territorio per le grandi imprese e per spostare su grandi imprese presenti nel territorio attività di ricerca;
- c) creare a Roma "La Città della ricerca e della scienza", come laboratorio reale e virtuale, come nucleo della "rete regionale dell'innovazione", verso il quale convergono i "Centri di competenza e innovazione", e come vetrina nazionale e internazionale del sistema ricerca e innovazione della regione.

## **ART. 3 PROGRAMMA REGIONALE**

### **3.1. Programma triennale**

La Regione si dota di uno strumento di programmazione triennale, il "Programma triennale regionale per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione", con il quale definisce gli interventi di cui all'ART. 2, in armonia con gli indirizzi contenuti nel DPEFR e negli altri strumenti di programmazione regionale.....

Il "Programma triennale regionale per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione" indica in particolare:

- a) la specificazione delle azioni di cui all'Art.2;
- b) i settori e le azioni ritenuti prioritari;
- c) le modalità di attuazione, gli strumenti e le tipologie d'intervento;
- d) i soggetti destinatari ed i loro requisiti di ammissibilità,
- e) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;
- f) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di attuazione di cui all'Art.3.3;
- g) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;
- h) i criteri di valutazione.

### **3.2. Formulazione, adozione, revisione e approvazione del Programma triennale**

Entro e non oltre il termine del .... antecedente il primo anno di ciascun triennio, l'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo formula il Programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia.

Il Programma triennale è soggetto a revisione ed aggiornamento sulla base della valutazione e del monitoraggio della sua attuazione nonché in relazione alle mutate esigenze del contesto di riferimento ed agli indirizzi di programmazione e direttive nazionali ed europei. Le varianti al Programma triennale sono approvate dal Consiglio regionale

### **3.3. Attuazione del Programma triennale**

Il Programma triennale si realizza attraverso specifici Piani annuali di attuazione.

Entro e non oltre il termine del .... la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, approva il Piano annuale di attuazione. quale articolazione del piano triennale.

I Piani annuali di attuazione specificano ....., in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per i diversi interventi, le tipologie di finanziamento e le relative modalità di assegnazione ed erogazione, i requisiti di ammissibilità e i soggetti destinatari degli interventi e ogni altra clausola necessaria per l'operatività del programma stesso.

La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione.

A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale, nella quale evidenzia, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati, le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo, le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti, la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati, le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al Programma triennale adottati in risposta a tali criticità, gli indicatori di risultato.

Al termine del triennio di riferimento la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sull'attuazione del programma triennale e sugli indicatori di



risultato relativi a ciascuna azione di cui all'articolo 2, nel quale fornisce anche informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

## **ART. 4. STRUMENTI DI GOVERNANCE**

### **4.1. Organi di gestione**

Al fine di garantire la direzione strategica degli interventi per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, la Regione si dota dei seguenti organismi:

- a) una cabina di regia di indirizzo, verifica e coordinamento delle azioni, presieduta dall'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, costituita da.....;
- b) un Comitato scientifico, composto da 7 esperti di alta qualificazione scientifica, nominati per il triennio di programmazione, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, che ne indica anche il componente che lo presiede. Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario e di valutazione ex ante, ai fini della definizione delle linee generali di intervento, del Programma triennale e dei Piani annuali di attuazione, e di valutazione ex post dell'impatto degli interventi e dei risultati del predetto Programma e Piani. Effettua, la valutazione di merito ex ante dei progetti presentati per la concessione di contributi. Attiva, inoltre, rapporti e collegamenti con soggetti di alta competenza scientifica e culturale, operanti a livello nazionale, europeo e internazionale, ai fini delle funzioni di analisi e valutazione ex ante ed ex post.

### **4.2. Organi di valutazione**

Al fine di garantire la valutazione indipendente delle attività di ricerca e di innovazione, la Regione si dota di un Comitato di valutazione, composto da 5 esperti, di cui 3 esterni alla Regione Lazio e 2 individuati a livello internazionale, nominati per il triennio di programmazione dall'Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, che ne indica anche il componente che lo presiede. Il Comitato, sulla base dei meccanismi di valutazione in uso a livello comunitario, svolge attività di monitoraggio e di valutazione ex post dei progetti ammessi alla concessione di contributi, anche avvalendosi di una rete di valutatori individuati per ciascun settore scientifico.

### **4.3. Informazione, consultazione e partecipazione**

La Regione favorisce la circolazione delle informazioni e dei dati e la loro diffusione, nonché il contributo e la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione alla definizione delle scelte di intervento, attraverso l'attivazione dei seguenti strumenti:

- a) istituzione di un "Forum regionale permanente", composto dai rappresentanti di tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di evidenziare elementi utili per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi, per la loro verifica e il loro monitoraggio;
- b) attivazione di tavoli di consultazione su specifici interventi settoriali e/o territoriali con i rappresentanti dei soggetti che compongono la filiera dell'innovazione e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, specificatamente interessati;
- c) costruzione di un adeguato sistema informativo con l'attivazione di un portale, aggiornato in tempo reale, contenente tutti i dati e le informazioni relativi agli interventi e agli strumenti previsti dalla presente legge, al loro progressivo stato di attuazione e ai risultati, in modo da garantire la diffusione della conoscenza sia all'interno dell'amministrazione regionale, che tra i soggetti che concorrono allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e, più in generale, tra le istituzioni, le forze sociali e i cittadini della Regione.

Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

## **ART. 5. STRUMENTI FINANZIARI**

### **5.1. Razionalizzazione e ottimizzazione degli strumenti finanziari**

La Regione assicura il potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie operando in modo sinergico nelle seguenti direzioni:

- a) la destinazione di risorse regionali;
- b) il coordinamento e il pieno utilizzo di tutte le risorse locali, nazionali, europee, internazionali destinate e destinabili alla ricerca e all'innovazione;
- c) l'integrazione fra politiche di intervento settoriale, misure e strumenti per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e l'integrazione delle risorse e dei mezzi disponibili in tutte le politiche regionali, comprese quelle attivate da enti e società strumentali della Regione;

- d) la promozione di iniziative idonee ad incrementare e attrarre nuove risorse pubbliche e private; l'incentivazione e la valorizzazione, in particolare, dell'attivazione e della diffusione di forme di *venture capital*;
- e) lo sviluppo di forme di facilitazione dell'accesso al credito, in particolare per le PMI, per l'implementazione di innovazioni e per la creazione di nuove imprese innovative.

## 5.2. Fondo Regionale per la Ricerca e l'Innovazione

È istituito il Fondo Regionale per la Ricerca e l'Innovazione. Annualmente, in sede di bilancio di previsione, vengono quantificate le risorse regionali da destinare al Fondo, secondo previsioni triennali, nell'ambito delle priorità di investimento del DPEFR.

Il Fondo contiene le risorse regionali disponibili e, in particolare:

- a) risorse regionali destinate alla ricerca e all'innovazione;
- b) risorse di fonte statale e di fonte comunitaria;
- c) donazioni liberali alla ricerca;
- d) .....

## 5.3. Bilancio regionale della ricerca e innovazione

E' istituito, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il "Bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione" allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività di indirizzo e controllo e di garantire la massima trasparenza e visibilità sociale della politica per la ricerca e l'innovazione.

Il "Bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione" evidenzia in modo descrittivo le risorse complessive, pubbliche e private, riferite ad attività di ricerca e innovazione nella Regione e, in particolare, le risorse regionali di cui al Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, le risorse per la ricerca previste in base a normative di settore, le risorse proprie degli enti e società strumentali della Regione, le risorse di fonte privata, esplicitamente riferite ad attività di ricerca e di innovazione, tra cui quelle del settore del credito etc., che in modo integrato con le risorse regionali, costituiscono l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi programmati.

.....

## CAP. 6. NORME TRANSITORIE E FINALI

### 6.1. Avvio della programmazione

### 6.2. Norma finanziaria

### 6.3. Norme finali